

# **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

**Prot n. 907 del 11/02/2015**

Pratica Edilizia n. 94/2012

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

Premesso che in data 20-11-2012 prot. n. 7019 Sig. Chimeri Carlo ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di Accertamento di compatibilità paesistica ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004 da eseguire nell'immobile ubicato in , Foglio : 5, Mappale : 1240 N.C.T.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107 - 3° comma.

Visto il D. Lgs. n: 42 del 22 gennaio 2004 concernente la protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viste le Leggi regionali 18/03/1980 n° 15 e 19/11/1982 n° 44 in materia di esercizio delle funzioni regionali nel rilascio delle autorizzazioni paesistico- ambientali.

Visto il D.P.G.R n° 190 del 23/03/1997 comportante approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale contenente la disciplina paesistica di livello puntuale prevista dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1991 n° 6, e contestualmente subdelega al Comune di Pieve Ligure delle funzioni regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistico ambientali.

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

Considerato che l'intervento ricade nell'ambito dell'area classificata dal P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26/02/1990 e s. m. i., relativamente all'Assetto Insediativo con definizione I S MA sat .

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 20-11-2012

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 10/04/2014 di seguito riportato :

La Commissione locale per il paesaggio si esprime esclusivamente sull'impatto paesaggistico legato alle configurazioni murarie esterne e al sistema delle bucatre rilevando peraltro come da documentazione fotografica la non perfetta congruenza tra magazzino agricolo e lo stato dei luoghi in termini di destinazione d'uso. Si riscontra che il magazzino interrato presenta una finestra in più rispetto - venga ridotto il numero delle al progetto approvato e che questa e tutte l

e altre finestre (vedi tavola di confronto n. 3) presentano una quota di imposta ribassata rispetto al progetto approvato con un inevitabile effetto percettivo di tipologia edilizia residenziale, non compatibile con la natura del manufatto agricolo che, in applicazione dell'art. 39 delle NTA del PRG vigente, può essere realizzato senza l'applicazione dell'indice fondiario. Pertanto si prescrive l'eliminazione della finestra sopranumeraria ed il riallinamento alla quota di imposta delle altre bucatore del progetto approvato. Si prescrive altresì l'eliminazione delle persiane e della gronda in quanto elementi edilizi che riconducono ancora all'effetto "residenza", di cui sopra.

Richiamato il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, reso con nota prot. n. 33024 del 03/11/2014;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all'art. 1 della L.R. n. 20 del 21/8/1991, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sub-delegata al Comune;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 7800 in data 31.12.2013 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

Constatato quindi che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata e risulta del tutto compatibile con la normativa sul punto disposta dal P.T.C.P. e della relativa disciplina di livello puntuale.

### **s i d i s p o n e**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione degli interventi come meglio specificato in premessa e sugli elaborati tecnici allegati quali parte integrante del presente provvedimento e alle seguenti condizioni:

- venga ridotto il numero delle aperture come da progetto approvato, gli stipiti e i contorni delle finestre vengano dipinti nel medesimo tono di grigio della muratura di pietra circostante e le persiane vengano sostituite da chiusure non trasparenti ad anta unica di colore grigio;
- venga eliminata la gronda del locale agricolo interrato.

Il presente provvedimento, a norma dell'art. 146 - comma 4 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento è assoggettata all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente strumento urbanistico e rimane comunque subordinata al possesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Copia del presente provvedimento viene inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e alla Regione Liguria a norma dell'art. 146 - comma 11 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pieve Ligure, 11-02-2015

**Il Responsabile dei Servizi Tecnici**

*(Giorgio Leverone)*